

Oggetto: Servizio pubblico di acquedotto. Determinazione tariffe per uso domestico e non domestico per l'anno 2016

Premesso che:

con atto di data 18 novembre 2013 - Raccolta atti privati n. 134 del Comune di Romeno - è stata costituita a far data dal 19 novembre 2013 dai Comuni di Cavareno, Malosco, Romeno, Ronzone, Sarnonico, l'Unione dei Comuni sotto la denominazione "UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTA ANAUNIA".

Preso atto che i Consigli Comunali hanno stabilito di trasferire le competenze all'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia, rispettivamente:

- Romeno: deliberazione n. 25 di data 12 giugno 2014;
- Cavareno: deliberazione n. 13 di data 11 giugno 2014;
- Sarnonico: deliberazione n. 19 di data 13 giugno 2014;
- Malosco: deliberazione n. 10 di data 12 giugno 2014;
- Ronzone: deliberazione n. 11 di data 12 giugno 2014.

Con deliberazione N. 1 del 16.06.2014 il Consiglio dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia ha recepito a far data dal 1° luglio 2014, ai sensi dell'art. 21 dello Statuto dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia, il trasferimento delle competenze da parte dei Comuni di Romeno, Cavareno, Sarnonico, Ronzone e Malosco ed approvata la relativa convenzione.

Rilevato che:

con le delibere n. 2516 e 2517 del 28 novembre 2005 la Giunta provinciale, d'intesa con gli organi rappresentativi dei comuni, aveva apportato alcune modifiche al sistema di tariffazione dei servizi di acquedotto e fognatura. Tali modifiche sono state recepite dal Comune di Cavareno nel modello tariffario dell'acquedotto per l'anno 2007, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 21.12.2006.

Vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 2437 del 09.11.2007 con la quale vengono definite le modalità e i presupposti per il calcolo delle tariffe del servizio acquedotto ed in particolare:

- l'individuazione dei costi comunque presenti indipendentemente dalla quantità di acqua corrisposta agli utenti (costi fissi),
- la loro separazione dai costi direttamente connessi con tali quantità (costi variabili),
- la conseguente individuazione di una quota fissa di tariffa da applicarsi a tutte le utenze.

Considerato che alla luce della struttura della tariffa è necessaria l'installazione del contatore per ogni singola utenza. Solo oggettive e comprovate motivazioni di ordine tecnico o economico afferenti la struttura servita (edificio) possono consentire la deroga a tale principio, che andrà osservato con specifica attenzione soprattutto in riferimento a nuove edificazioni o ristrutturazioni.

LA GIUNTA DELL'UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTA ANAUNIA

vista la proposta redatta dal Servizio Finanziario;

dato atto che in tale proposta è previsto per l'anno 2016 un tasso di copertura dei costi del servizio in parola pari al 100%;

vista le circolari del Servizio Autonomie Locali della Provincia n. 11 del 24.11.2009 prot. n. S110/09/121903/1.1/3-09 avente ad oggetto: "Aggiornamento ed approfondimenti normativi, amministrativi e giurisprudenziali in materia di tributi e tariffe comunali – Informazioni contabili connesse alla materia tributaria e tariffaria" con la quale si comunica che nessuna modifica è stata apportata ai sistemi tariffari standard relativi ai servizi acquedotto e di fognatura per l'anno 2010 e

l'ulteriore nota di data 29.11.2010 che riconferma i modelli tariffari anche per il 2011; nessun'altra modifica risulta necessario per il 2016;

constatato che l'articolo 66 della L.R. 22 dicembre 2004 prende atto che con la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 sono stati abrogati gli articoli 125 e 130 della Costituzione ed automaticamente abrogate anche a livello locale tutte le disposizioni che prevedono controlli preventivi di legittimità sugli atti dei Comuni;

acquisiti i pareri favorevoli, espressi in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile dal Segretario dell'Unione, ai sensi dell'art. 81 del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della regione autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;

visto il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della regione autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;

visto lo Statuto dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia;

con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di approvare, per quanto esposto in premessa, per l'anno 2016, le tariffe relative al servizio pubblico di acquedotto comunale, con effetti dal 01.01.2016, così come riportate negli allegati prospetti (All. A e B) che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di ritenere con la presente superate le precedenti deliberazioni di determinazione della tariffa del servizio pubblico di acquedotto;
3. di trasmettere la presente deliberazione, con i relativi allegati al Servizio Autonomie Locali per i controlli di competenza;
4. di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione favorevole unanime legalmente espressa, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 79 comma 4° del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;
5. di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a. opposizione alla Giunta comunale da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.R 01 febbraio 2005 , n. 3/L ;
 - b. ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02 luglio 2010, n. 104;
 - c. in alternativa alla possibilità indicata alla lettera b), ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.